

## **BGer 4A\_61/2020 vom 30. Juli 2020**

Bundesgericht, 2020-07-30, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_4A\\_61\\_2020](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_61_2020)

FR: TF 4A\_61/2020 du 30 juillet 2020

IT: TF 4A\_61/2020 del 30 luglio 2020

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Il ricorso in materia civile è ammissibile. È presentato tempestivamente (art. 46 cpv. 1 lett. c combinato con l' art. 100 cpv. 1 LTF ) dalla parte soccombente nella procedura cantonale ( art. 76 cpv. 1 lett. a LTF ) ed è volto contro una sentenza finale ( art. 90 LTF ) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza ( art. 75 LTF ) in una causa civile con valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 72 cpv. 1 e 74 cpv. 1 lett. b LTF).

#### **E. 2**

Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale ( art. 106 cpv. 1 LTF ). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , di regola considera solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso ( DTF 140 III 86 consid. 2). La ricorrente, tuttavia, critica prevalentemente i fatti. È pertanto opportuno ricordare le regole che vigono a tale riguardo.

##### **E. 2.1**

Il Tribunale federale fonda il proprio ragionamento giuridico sugli accertamenti di fatto svolti dall'autorità inferiore ( art. 105 cpv. 1 LTF ), che sono vincolanti. Può scostarsene o completarli solo se sono stati effettuati in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto ( art. 105 cpv. 2 LTF ). Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa ( art. 97 cpv. 1 LTF ).

Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - arbitrario ( art. 9 Cost. ) - il ricorrente deve motivare la censura conformemente alle esigenze rigorose poste dall' art. 106 cpv. 2 LTF . Deve indicare chiaramente i diritti costituzionali che si pretendono violati e precisare in cosa consiste la violazione. Non basta opporre il proprio punto di vista alle conclusioni del giudizio impugnato; il Tribunale federale non esamina le critiche di carattere appellatorio. Siccome il giudice cantonale fruisce di un grande potere discrezionale nel campo dell'apprezzamento delle prove (e dell'accertamento dei fatti in genere), chi invoca l'arbitrio deve dimostrare che la sentenza impugnata ignora il senso e la portata di un mezzo di prova preciso, omette senza ragioni valide di tenere conto di una prova importante suscettibile di modificare l'esito della lite, oppure ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile ( DTF 140 III 264 consid. 2.3; 140 III 16 consid. 1.3.1).

##### **E. 2.2**

La ricorrente non rispetta affatto le suddette regole di motivazione. Il suo ricorso è prevalentemente un atto di appello, nel quale essa discute liberamente i vari aspetti della

causa, sulla base delle proprie valutazioni delle prove, per lo più senza riferirsi direttamente alle considerazioni dell'autorità cantonale. Per soddisfare le esigenze di motivazione, delle quali si è detto, non basta affermare qua e là che l'autorità cantonale, traendo conclusioni diverse da quelle auspiccate, avrebbe commesso arbitrio. Argomentazioni simili, come si preciserà, sono inammissibili. Lo sono per cominciare le allegazioni del capitolo iniziale intitolato "Fattispecie", nel quale la ricorrente riassume la vicenda a modo suo, facendo ampi richiami di documenti, interrogatori e accertamenti peritali che non risultano dalla sentenza impugnata.

### **E. 3**

La Corte di appello ha ricordato che il Pretore, posto che le parti erano legate da un contratto di appalto, ha stabilito che il committente si era prevalso degli art. 366 cpv. 2 e 107 cpv. 2 CO, optando per la rinuncia alle prestazioni contrattuali e il risarcimento del danno positivo. Essa ha costatato che l'appellante non ha contestato tali accertamenti, ma ha sostenuto che l' art. 366 CO non fosse applicabile perché l'opera era stata ultimata. La Corte ticinese ha giudicato questo argomento irricevibile, poiché l'appellante non si è confrontata criticamente con gli accertamenti del Pretore secondo cui essa non aveva mai preteso di avere ultimato i lavori.

Questi aspetti della controversia non sembrano più litigiosi davanti al Tribunale federale.

### **E. 4**

La ricorrente annuncia che, siccome il manufatto deve essere demolito, esaminerà - nell'ordine - le cause, le responsabilità, l'ammontare del risarcimento, le perizie e gli altri difetti che non comportano la demolizione. Il ricorso è tuttavia di difficile lettura. Come detto, la ricorrente espone a ruota libera le proprie tesi, senza seguire la sistematica del giudizio impugnato. Non è possibile prendere in considerazione tutte le innumerevoli allegazioni di fatto. Saranno isolate soltanto le censure individuabili con sufficiente chiarezza.

#### **E. 4.1**

Per la ricorrente la Corte di appello avrebbe commesso arbitrio in primo luogo addebitandole l'intera responsabilità per i difetti, scaricando sia il committente sia l'architetto E.\_\_\_\_\_. La critica è inammissibile: la ricorrente non si avvede che la Corte ticinese non ha effettuato accertamenti propri a tale riguardo; ha semplicemente confermato quelli del Pretore, giudicando irricevibili per motivazione carente le contestazioni mosse contro di essi dall'appellante.

#### **E. 4.2**

Gli argomenti che la ricorrente propone in merito al prodotto isolante

Butyl Flex e agli "Altri difetti" sono prettamente appellatori, privi di critiche ammissibili.

In un successivo capitolo intitolato "Le perizie" essa ravvisa arbitrio nel fatto che l'autorità cantonale - come il Pretore - avrebbe fondato il proprio giudizio prevalentemente sulla perizia privata e sulla perizia giudiziaria di merito, piuttosto che sulla perizia a futura memoria a lei più favorevole. Se quest'ultima non prevalesse, conclude la ricorrente, l'istituto della prova a futura memoria previsto dagli art. 247 e segg. CPC/TI non avrebbe avuto senso.

La critica, con la quale la ricorrente sembra quindi censurare l'applicazione arbitraria del diritto cantonale, è infondata. Anzitutto la Corte di appello non ha fondato il proprio giudizio sulla perizia di parte e ha osservato che nemmeno il Pretore lo aveva fatto. Quanto alla prova a futura memoria, l' art. 449 cpv. 2 CPC /TI, ancora applicabile alla procedura di prima istanza, stabiliva ch'essa "non pregiudica l'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova né impedisce la loro riassunzione o completazione nella procedura di merito". In altre parole, per il diritto ticinese di allora la perizia a futura memoria e quella assunta nella procedura di merito si equivalevano ed erano suscettibili di essere apprezzate liberamente dal giudice; i due mezzi di prova differivano soltanto per lo scopo diverso che perseguivano (cfr. COCCHI/TREZZINI, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, 2000, art. 449 n. 1).

La Corte ticinese non ha pertanto applicato arbitrariamente il vecchio diritto processuale ticinese.

#### **E. 4.3**

Il Tribunale di appello ha ritenuto "irricevibili per mancato confronto con la sentenza pretorile" le critiche dell'appellante contro il rimprovero di non avere "contestato gli accertamenti tecnici della perizia giudiziaria". La ricorrente taccia d'arbitrio questa conclusione, ma non specifica quando e come avrebbe contestato gli accertamenti peritali tecnici; si limita ad allegare una generica inattendibilità di tali accertamenti a causa del tempo trascorso dall'esecuzione delle opere.

La Corte cantonale si è poi soffermata sulle "asserite incertezze o negligenze" commesse dal perito, le quali, "piuttosto che a confutare direttamente la presenza dei difetti accertati dal Pretore", minerebbero l'attendibilità del referto. Ha passato in rassegna in modo articolato tali critiche dell'appellante, giudicandole di volta in volta irricevibili per l'assenza di un confronto con le motivazioni del Pretore, rispettivamente infondate nel merito. Nell'atto di ricorso non sono individuabili censure d'arbitrio precise e motivate adeguatamente contro questa parte del giudizio impugnato.

#### **E. 4.4**

Prettamente appellatori sono il lungo capitolo intitolato "A chi la responsabilità dei due difetti" come pure quello successivo intitolato "La responsabilità solidale", nei quali la ricorrente propone semplicemente la sua interpretazione dei fatti riguardanti il ruolo avuto dai vari attori intervenuti nella progettazione e nell'esecuzione dei lavori, in particolare per la scelta del prodotto isolante

Butyl Flex .

La ricorrente formula invero una censura di diritto - l'applicazione arbitraria dell' art. 44 cpv. 1 CO - ma la basa sulla suddetta sua interpretazione, non sui fatti accertati nella sentenza impugnata.

#### **E. 4.5**

Inammissibile è anche la scarna obiezione di merito finale che la ricorrente propone contro il calcolo del risarcimento effettuato dall'autorità cantonale. Si tratta di una questione di fatto che andava contestata come tale ( DTF 127 III 403 consid. 4a in fine).

#### **E. 5**

Al termine del gravame la ricorrente rivendica la ripartizione a metà delle spese giudiziarie e la compensazione delle relative indennità ripetibili delle due istanze cantonali. Non si confronta tuttavia con l'argomentazione della sentenza impugnata a tale riguardo e non fa riferimento a nessuna delle norme cantonali e federali che reggono la materia, per cui la critica è inammissibile.

#### **E. 6**

Ne viene che il ricorso, nella limitata misura in cui è ammissibile, è infondato. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.